

Comune di

SAN PIETRO DI FELETTO



Provincia di Treviso

Regione del Veneto

P.A.T. VARIANTE N. 2

Oggetto: MODIFICA NORMATIVA AL PAT

Data redazione: GIUGNO 2022



R02

ASSEVERAZIONE IDRAULICA

Sindaco

MARIA ASSUNTA RIZZO

Responsabile Servizio Tecnico

ERIKA DAL PONT ARCHITETTO

Progettisti

ROBERTO ROSSETTO

STEFANO MARIA DOARDO

Collaborazione

ANDREA ZORZ – MASSIMO BERTO

Terre s.r.l.

Venezia | Torre Eva | 30174, Via Bruno Maderna, 7

+39 041 2682230 terre@terre-srl.com PEC: terre.srl@pec.it www.terre-srl.com

Variante n. 2 al PAT

Asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica

Il sottoscritto arch. Stefano Maria Doardo, nato a Padova il 02 Luglio 1965, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia al n. 4788, in qualità di estensore della variante n.2 al PAT vigente, in nome e per conto dello studio Terre s.r.l. incaricato della redazione della variante.

Rilevato che la Variante n. 2 al PAT prevede soltanto le seguenti modifiche normative alle Norme di Attuazione del PAT del Comune di San Pietro di Feletto, finalizzate all'adeguamento alle indicazioni contenute nel "Prontuario per la redazione della documentazione geologica del quadro conoscitivo e degli aspetti geologici del progetto PAT/PATI", allegato alla L.R. 11/2004:

~~abcdef~~: Testo eliminato

abcdef: Testo aggiunto

Art. 13 Compatibilità geologica

[...]

CLASSE DI COMPATIBILITÀ III – TERRENI NON IDONEI

4. A questa classe appartiene la fascia più acclive dell'area collinare che corrisponde alle scarpate di degradazione, più o meno influenzate dalla tettonica, le valli più incise, i solchi di erosione, le aree in frana attiva. Tali scarpate giacciono in corrispondenza dell'affioramento delle testate degli strati conglomeratici. Questi elementi morfologici sono più propensi al dissesto per cause geologico-strutturali e maggiormente esposte all'incremento locale della risposta sismica per cui si rimanda anche al contenuto e alle valutazioni di incremento sismico contenute nella Valutazione di Compatibilità Sismica, per quanto riguarda la componente mortotettonica e per quanto concerne gli aspetti legati alle caratteristiche meccaniche del terreno. Si tratta di aree con penalizzazioni tali per cui è esclusa la nuova edificazione, **con l'eccezione dei casi previsti al successivo punto 5 bis**; anche l'utilizzo dell'edificato esistente e/o la sua integrazione presentano condizioni di criticità.

Prescrizioni

5. Gli interventi sull'edificato esistente devono essere finalizzati esclusivamente al restauro e al consolidamento delle strutture edilizie compatibilmente con gli obiettivi e gli interventi di difesa idrogeologica per la stabilità delle scarpate, mentre sono possibili gli interventi di difesa e consolidamento dei versanti e di rimboschimento. La fascia dei terreni non idonei che rappresenta le superfici più acclivi dovrà essere verificata puntualmente in caso di utilizzo edificatorio del territorio adiacente. In queste condizioni è necessario, prima di procedere a interventi di sistemazione agraria, procedere a precise indagini che verifichino le caratteristiche geotecniche e idrogeologiche puntuali dei terreni, in modo da apportare le opportune mitigazioni (per esempio opere di drenaggio e contenimento) finalizzate al consolidamento e alla stabilizzazione dell'area. È ammessa la realizzazione di reti infrastrutturali solo nel caso in cui esse siano compatibili con le condizioni ambientali, geologiche, idrogeologiche e idrauliche dei siti, con l'esecuzione di opportune analisi di tipo geotecnico e idrogeologico che permettano di definire in modo adeguato la progettazione delle opere, la gestione degli eventuali materiali di scavo e l'adeguatezza degli interventi al quadro normativo ambientale e tecnico.

[...]

5 bis. In queste aree è consentita la realizzazione di strutture classificate dalle NTC come Classe 1 e caratterizzate dalla presenza solo occasionale di persone come ad es. annessi rustici, depositi attrezzi, legnaie, garage, ecc. Tali costruzioni potranno comunque essere concesse solo nel caso in cui la obbligatoria relazione geologica di accompagnamento verifichi la compatibilità della struttura con il sito, il non incremento del rischio geologico anche nelle aree contermini e la sua ininfluenza dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico nonché l'ammissibilità dell'intervento con riferimento alle ulteriori limitazioni all'edificabilità imposte dalla disciplina dei Vincoli, Invarianti e Fragilità

Ritenuto che, per quanto oggetto di modifica, la variante urbanistica in esame non comporta trasformazioni territoriali che possano alterare in modo significativo il regime idraulico rispetto a quanto oggi previsto dallo strumento urbanistico generale. Essendo inoltre, come disposto dalle norme, ogni intervento obbligatoriamente accompagnato da una relazione geologica che verifichi la compatibilità della struttura con il sito, il non incremento del rischio geologico anche nelle aree contermini e la sua ininfluenza dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico nonché l'ammissibilità dell'intervento con riferimento alle ulteriori limitazioni all'edificabilità imposte dalla disciplina dei Vincoli, Invarianti e Fragilità

Ritenuto altresì, conseguentemente, che per la variante n. 2 al PAT non risulti necessaria la valutazione idraulica ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 19 giugno 2007 e successiva D.G.R. n.2948 del 06 ottobre 2009

ASSEVERA

che la Variante n. 2 al PAT non comporta trasformazioni territoriali negative del regime idraulico previsto dalla vigente normativa urbanistica comunale.

Venezia, li 30/06/2022

Mandatario RTP

Dott. Urb. Roberto Rossetto

Il Tecnico estensore

Arch. Stefano Maria Doardo

